

in giustapposizione al *ius civile*; e) l'adozione di un « ordine », sia pure molto approssimativo, in qualche modo improntato a quello dei *digesta* è confermato dal fatto che Coll. 2.3 (= L. 62) porta ancora una sua rubrica, « *de iudicatis* », la quale ha fatto pensare al Lenel (*Pal.* 1.809 nt. 1) che tutta l'opera fosse internamente rubricata, quindi ordinata a sistema. È tutto.

Con licenza ancora di un codicillo, che è questo. Quando, il giorno del Giudizio Universale, sarò giudicato (anche) per le numerose malefatte di romanista, difficilmente il Signore escluderà il dolo o mi concederà le attenuanti. Anche se ho l'assillo della brevità e il vezzo dell'« understatement », io le mie sciocchezze raramente le scrivo, purtroppo, senza averle prima, *frigidò pacatoque animo*, addirittura pensate.

6. LE «DISPUTATIONES» DI TRIFONINO.

Nella *Festgabe für Johannes Sontis*, pubblicata con il titolo più generale di *Beiträge zur europäischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht* (München, Beck, 1977, p. VII-266), compaiono solo cinque scritti romanistici, ma tutti molto interessanti, dovuti ad H. J. Wolff, M. Kaser, D. Nörr, F. Wieacker, D. Simon. Lo spazio per occuparsi di tutti, o anche solo di uno tra questi saggi qui non è concesso. Sia lecita solo una nota a proposito di un famoso frammento di Trifonino, 10 *disputat.* D. 48.19.39, preso in esame dal Nörr (*Cicero als Quelle und Autorität bei den römischen Juristen*, 33 s., spec. 36 ss.): « *Cicero in oratione pro Cluentio Habito scripsit Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnans fuit, vim intulerit, ne iam inimico marito filius procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est* ».

Nella scarsità e nella singolare inesattezza delle citazioni ciceroniane da parte dei giuristi classici, a cominciare da Celso, posta in luce dal N. (cosa che, peraltro, può essere anche in gran parte dipesa dalle scorciature e dalle sforbiciature dei postclassici e dei giustinianeî), questa citazione fa spicco, perché corrisponde quasi letteralmente (volto il discorso in terza persona) al passo di Cic. *pro Cluent.* 11.32: « *Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod*

* In *Labeo* 25 (1979) 109 ss.

ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam». La minuziosa e impeccabile trattazione di E. Nardi (*Procurato aborto nel mondo greco-romano* [1971] 214 ss., 413 ss.) esime dalla necessità di commentare sia il testo di Cicerone, relativo ad una fattispecie estranea al diritto romano, sia quello di Trifonino, in cui si afferma che anche il diritto romano punì in qualche modo, *extra ordinem*, l'azione della moglie che si procurasse l'aborto in odio al marito, quanto meno a partire da un rescritto di Severo e Caracalla (cfr. Ulp. 33 *ed. D.* 48.8.8, Marcian. 1 *reg. D.* 47.11.4). Il punto che qui interessa è questo: vero è che Cicerone era nel secondo secolo largamente utilizzato nelle scuole di retorica e che Trifonino può avere avuto senza difficoltà sott'occhio l'orazione *pro Cluentio* (così N., 37 s.); ma come mai tanto insolita fedeltà al testo ciceroniano?

Sempre che il tutto non dipenda dal caso o da altro, direi che la risposta è forse da intravedere nel tipo dell'opera di Trifonino, l'unica intitolata, per quanto ne sappiamo, « *libri (21) disputationum* ». F. Schulz (*Storia della giurisprudenza romana* [tr. it. 1968] 405, 420), pur dubitando avventatamente dell'autenticità dell'opera, contrasta giustamente la tesi di G. Beseler (*T.* 10 [1930] 190), secondo cui il termine « *disputatio* » sarebbe stato estraneo alla giurisprudenza classica. Il termine non può essere considerato spurio solo perché le *disputationes* erano caratteristiche, di regola, delle discussioni retoriche o filosofiche e dei contrasti giudiziari; ed è appunto questo rilievo che induce a pensare che l'opera di Trifonino (certamente di lui, anche se inquinata da interventi postclassici) sia stata in certo qual modo, nei confronti delle raccolte di *quaestiones* e via dicendo, un'opera singolare: singolare perché accolse in sé anche, forse prevalentemente, resoconti di *disputationes* avute da Trifonino con persone non limitate alla cerchia dei giuristi e degli *auditores*.

Che dispute del genere fossero possibili o addirittura frequenti è dimostrato, ad esempio, dalla ben nota controversia ad armi cortesi intervenuta, « *in area Palatina, cum salutationem Caesaris opperiremur* », tra Sesto Cecilio Africano e il filosofo Favorino, della quale ci riferisce Gell. *N.A.* 20.1: una controversia in cui è evidente il compiacimento dell'accademico (o di Gellio) nel fare citazioni letteralmente precise. Se, ciò posto, supponiamo che la *disputatio* riferita, una volta tanto senza eccessi di sintesi, in *D.* 48.19.39 sia derivata dall'incontro tra il giurista Trifonino e un « letterato » che gli ricordava polemicamente il passo della *pro Cluentio*, ci si renderà conto, penso, tanto della fedeltà

della citazione al testo originario, quanto del « *sed* » con cui viene introdotta la notizia del rescritto di Severo e Caracalla contro la moglie che abortisce per far dispetto all'ex-marito. (A Mileto si condannò a morte, sin dai tempi di Cicerone, una donna che si procurò l'aborto per evitare la nascita del figlio postumo e per far andare l'eredità del marito ai secondi eredi? Sf: ma oggi, in forza di un rescritto di Severo e Antonino, una moglie che faccia qualcosa del genere va a finir in temporaneo esilio).

7. LA DATA DELLA MORTE DI ULPIANO.

1. Nel dedicare una segnalazione alla mia *Storia del diritto romano*⁶ (1981), J. Modrzejewski (in *RHD.* 60 [1982] 118) deplora che io, pur avendo largamente ragguagliato il lettore in ordine al materiale epigrafico e papirologico di cui disponiamo, non abbia fatto cenno delle rassegne papirologiche pubblicate in *RHD.* e in *SDHI.* Potrei limitarmi a rispondergli che l'economia del mio manuale non comportava, almeno a mio giudizio, queste precisazioni (tanto più che la menzione di *RHD.*, di *SDHI.* e di ogni altro importante periodico non viene affatto omessa). Ma forse è opportuno che la risposta chiarificatrice si trasformi in una piccola, pur se cordialissima, replica. Il M. passa infatti anche ad accusarmi di non aver sempre tenuto conto degli apporti della papirologia allo studio del diritto romano. Il che sarebbe dimostrato dal fatto che la data della probabile morte di Ulpiano è sempre da me (449) fissata nel 228 d. C., « contre le témoignage de *P. Oxy.* XXXI 2565 (cfr. *RHD.* 1967, 565-611) ».

Ovviamente, io non ignoravo, aggiornando la *Storia* per la nuova edizione, l'ampio ed interessante commento dedicato da J. Modrzejewski e T. Zawadzki a *POxy.* 2565a, nell'articolo intitolato *La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère*, né ignoravo la letteratura successiva, sino all'articolo di G. Crifò (*Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*), in *ANRW.* 2.15 (1976) 708 ss., ed all'ancor più recente articolo di R. Syme (*Fiction about Roman Jurists*), in *ZSS.* 97 (1980) 78 ss. Ma il fatto è che *POxy.* 2565a non prova affatto, almeno a mio avviso, che Ulpiano sia morto nel 223, mentre l'ipotesi più affidante, sempre a mio avviso, è ancora quella di una fine violenta avvenuta nel 228.

* In *Labeo* 28 (1982) 343 s. e 38 (1992) 97 s.